

Rimborso delle spese anticipate dall'amministratore

Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2006, n. 7498

La funzione di amministratore di condominio è assimilabile alla gestione di un mandato con rappresentanza con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e i singoli condomini, dell'art. 1720 c.c. secondo cui il mandante deve, fra l'altro, pagare al mandatario il compenso che gli spetta,

In tema di recupero delle somme anticipate, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (mandanti) sono tenuti a rimborsargli le spese anticipate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno.